

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e regionale („Bollettino Ufficiale“, num. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 e 144/12) il Consiglio municipale della Città di Parenzo, a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri, alla seduta del 28 marzo 2013 emette lo

STATUTO DELLA CITTA' DI POREČ – PARENZO

I

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 1

Con il presente Statuto si sanciscono in particolare la sfera di competenza della Città di Poreč – Parenzo (nel testo seguente: Città), i suoi simboli ed i riconoscimenti pubblici, l'organizzazione, i poteri e le modalità di lavoro dei suoi organi, le modalità di svolgimento delle attività, le forme di consultazione della cittadinanza, lo svolgimento di referendum per questioni della sfera di competenza, l'autogoverno locale, il patrimonio ed il finanziamento, le forme di collaborazione delle unità d'autogoverno locale ed altre importanti questioni relative alla realizzazione dei suoi diritti e doveri.

Articolo 2

La Città di Poreč – Parenzo è un'unità d'autogoverno locale.

La Città di Poreč – Parenzo rappresenta un unico complesso naturale, urbano, economico, storico e sociale.

Della Città di Poreč – Parenzo fanno parte i seguenti abitati: Antonci, Baderna – Mompaderno, Banki – Banchi, Bašarinka – Balzarini, Blagdanići, Bonaci – Bonazzi, Bratovići – Bratovici, Brčići, Buići, Cancini, Červar – Cervera, Červar – Porat, Čuši – Ciussi, Dekovići, Dračevac – Monspinoso, Filipini, Fuškulin – Foscolino, Garbina – Garbina, Jakići Gorinji – Jachici, Jasenovica – Frassineto, Jehnići, Jurići – Jurici, Kadumi, Katun – Cattuni, Kirmenjok, Kosinožići, Kukci, Ladrovići, Matulini – Mattulini, Mičetići, Mihelići, Montizana – Montisana, Mugeba – Monghebbo, Mušalež, Nova Vas, Poreč – Parenzo, Radmani, Radoši kod Žbandaja, Rakovci – Racovaz, Rupeni – Rupena, Ružići, Stancija Vodopija – Stanzia Beviacqua, Starići – Starici, Stranići kod Nove Vasi, Šeraje – Seraie, Štifanići – Stifanici, Šušnjići – Susnici, Valkarin, Veleniki, Vrvari, Vežnaveri e Žbandaj.

Il Consiglio municipale definirà dettagliatamente i confini della Città di Poreč – Parenzo con particolare delibera.

Articolo 3

Il nome dell'unità di autogoverno locale è Città di Poreč – Parenzo.

Il nome dell'unità di autogoverno locale del comma primo di quest'articolo viene scritto in versione bilingue: „Grad Poreč – Parenzo - Città di Poreč – Parenzo“ sul timbro, sulle tabelle e sui documenti.

La sede della Città di Poreč – Parenzo, del Consiglio municipale e del Sindaco è a Parenzo, Riva Maresciallo Tito n° 5.

La Città di Poreč – Parenzo è una persona giuridica.

Articolo 4

La Città di Poreč – Parenzo ha lo stemma e la bandiera.

L'aspetto e l'uso della bandiera si definiscono con delibera particolare del Consiglio municipale, in conformità alla legge.

Articolo 5

Tutti i cittadini di Parenzo godono degli stessi diritti basati sui principi del rispetto dei diritti e delle libertà umani, della parità di diritti, dell'uguaglianza e dei principi originali dell'antifascismo.

Articolo 6

La Città di Poreč – Parenzo celebra solennemente il 30 aprile, Giornata della Città di Poreč – Parenzo, ricorrenza della liberazione della città ed il 21 novembre, festa di San Mauro, patrono della città.

Articolo 7

La Città di Poreč – Parenzo garantisce i diritti alle minoranze nazionali residenti sul suo territorio, in conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia ed alla Legge Costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

Articolo 8

Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana, quale comunità autoctona, si assicura la libertà d'espressione dell'appartenenza nazionale, il libero uso della propria lingua e della propria scrittura e l'autonomia culturale, la tutela della partecipazione a pari diritti alle attività pubbliche in conformità alla Costituzione, alla legge, al presente Statuto, agli atti generali e particolari della Città di Poreč – Parenzo.

Articolo 9

A coloro che usano particolari dialetti o parlate locali, si garantisce il diritto all'iniziativa ed all'attività culturali, il diritto alla stampa ed il rispetto della toponomastica e delle tradizioni popolari.

Allo scopo della salvaguardia delle parlate, delle tradizioni e degli usi e costumi locali, la Città di Poreč – Parenzo promuove e appoggia attività nella sfera culturale, istruttivo-educativa ed informativa.

II

RICONOSCIMENTI PUBBLICI

Articolo 10

Il Consiglio municipale può proclamare cittadini onorari i benemeriti della Città di Poreč – Parenzo.

Con la benemerenzza non si conseguono particolari diritti, né obblighi, e la stessa si può ritirare qualora i benemeriti si dimostrino indegni di tale onore.

Articolo 11

La Città di Poreč – Parenzo assegna riconoscimenti per conquiste eccezionali e contributi di particolare importanza dati al suo sviluppo ed alla sua reputazione; in particolare per i successi conseguiti nell'incremento dell'economia, della scienza, della cultura, della salvaguardia e del miglioramento dell'ambiente e di altre attività pubbliche e nell'incentivazione di attività da svolgersi per il raggiungimento di tali scopi.

Le specie di riconoscimenti pubblici, la loro forma ed il loro aspetto, le condizioni, i criteri ed il procedimento del loro conferimento e gli organi addetti allo svolgimento di quest'ultimo ed alla consegna dei riconoscimenti, vengono definiti con delibere particolari.

III

COLLABORAZIONE CON ALTRE UNITA' D'AUTOGOVERNO LOCALE E REGIONALE

Articolo 12

Nella realizzazione dell'interesse comune nella sfera di sua competenza, la Città di Poreč – Parenzo promuove ed attua la collaborazione con altre unità d'autogoverno locali e regionali, sia nazionali che estere, in conformità alla legge ed ai contratti internazionali.

Se la Città di Poreč – Parenzo valuta che esiste un interesse a lungo termine e/o permanente per la promozione della collaborazione e che esiste anche la possibilità di svilupparla, può concludere con le singole unità d'autogoverno locale e regionale un atto di collaborazione e relazioni reciproche.

La delibera relativa alla promozione della collaborazione, ovvero alla conclusione dell'atto di collaborazione della Città di Poreč – Parenzo, viene attuata dal Consiglio municipale. Tale delibera si pubblica nel „Bollettino Ufficiale della Città di Poreč – Parenzo“.

IV

TUTELA DELLE PECULIARITA' ETNICHE E CULTURALI DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' NAZIONALE ITALIANA

Articolo 13

Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana che vivono nell'area della Città di Poreč – Parenzo si garantisce, al fine della realizzazione della libertà d'espressione delle peculiarità nazionali, in conformità alla Costituzione, al presente Statuto ed alle necessità di vita comune con i Croati e gli appartenenti ad altre comunità e minoranze etniche e nazionali, il libero uso paritario della lingua italiana e lo sviluppo della cultura, dell'istruzione e dell'educazione nella propria lingua.

Articolo 14

Gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana hanno il diritto di usare la propria bandiera.

Articolo 15

In occasione delle festività e di altre ricorrenze, durante le quali sugli edifici e negli uffici degli organi della Città ed in altri luoghi pubblici di Poreč – Parenzo si espone la bandiera della Repubblica di Croazia, viene esposta anche la bandiera degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana delle stesse dimensioni.

Articolo 16

Gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana hanno il diritto di essere rappresentati negli organi della Città proporzionalmente alla loro partecipazione, al numero complessivo della popolazione, in conformità alla legge. Il Sindaco o uno dei vicesindaci viene eletto tra le file degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

Articolo 17

Nella vita pubblica, l'uso paritario dell'italiano unitamente al croato si garantisce:

- nei procedimenti dinanzi agli organi della Città, con il numero di dipendenti necessario che si serve della lingua italiana,
- con l'organizzazione del servizio d'interpretariato gratuito per gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana da parte della Città, qualora essi lo richiedano,
- nell'abitato di Poreč – Parenzo esponendo al pubblico manifesti, inviti ed altri comunicati pubblici contenenti sia il testo ufficiale croato che il corrispondente testo italiano e pubblicandoli in ambo le lingue in caso di diffusione tramite i mezzi d'informazione locali,
- esponendo nell'abitato di Poreč – Parenzo, negli uffici in cui si realizzano continui contatti con gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, scritte e targhe anche in lingua italiana,
- nelle onorificenze della Città di Poreč – Parenzo,
- con la traduzione del presente Statuto in lingua italiana e con la sua messa in visione ed uso.

Articolo 18

Nell'abitato di Poreč – Parenzo ed in altri abitati ai quali questo Statuto ha determinato i nomi in versione bilingue, le targhe con i numi dei luoghi, delle vie e delle piazze devono essere sia in lingua croata che in lingua italiana.

Nell'abitato di Poreč – Parenzo ed in altri abitati ai quali questo Statuto ha determinato i nomi in versione bilingue, le scritte pubbliche delle istituzioni cittadine devono essere scritte in croato ed in italiano; le denominazioni delle altre persone fisiche e giuridiche sono di regola sia in lingua croata che in lingua italiana, se la legge non dispone diversamente.

Articolo 19

Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana si assicura l'istruzione ottennale e prescolare in lingua italiana, con l'obbligo dello studio della lingua croata, in istituzioni prescolastiche e scuole dell'obbligo o sezioni delle stesse.

Articolo 20

Al fine dell'uso paritario delle lingue croata ed italiana, nelle scuole con lingua d'insegnamento croata della Città di Poreč – Parenzo, si assicura lo studio della lingua italiana in base all'interesse espresso dagli scolari e dai loro genitori.

Articolo 21

La Città sostiene e sovvenziona il lavoro delle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana al fine dello sviluppo delle attività nei campi della cultura, dell'istruzione ed in altri campi.

La Città riconosce le Comunità degli Italiani della sua area incluse nell'Unione Italiana quali rappresentanti ufficiali autonomi, democratici e apertivi di tutti gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, in senso economico, culturale e sociale.

In conformità alla legge, per gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, la Città riconosce il Consiglio della minoranza nazionale italiana per l'area della Città.

Nell'ambito dei poteri riconosciuti di cui nel presente articolo, la Città assicura pure i finanziamenti necessari.

Articolo 22

Gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana possono avere contatti con la madre patria attraverso attività culturali ed altre attività.

Articolo 23

La Città, insieme alle altre unità d'autogoverno locale in cui vivono e operano gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, sostiene e sovvenziona l'attività delle scuole medie superiori degli appartenenti a tale Comunità e dà il suo contributo materiale agli studenti appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana che proseguono gli studi nelle scuole medie superiori con lingua d'insegnamento italiana al di fuori della Città.

Articolo 24

Per la soluzione di tutte le questioni relative alla realizzazione del diritto alla tutela della Comunità Nazionale Italiana, il Consiglio municipale nomina una particolare commissione permanente di cinque membri, tre dei quali proposti dal Consiglio della minoranza nazionale italiana per la Città di Poreč – Parenzo.

Se una questione di particolare interesse per gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana non viene esaminata, il Consiglio municipale, su proposta dell'organo di cui al comma primo del presente articolo, ha il dovere di prenderla nuovamente in esame.

V

SFERA DI COMPETENZA DELL'AUTOGOVERNO

Articolo 25

La Città di Poreč – Parenzo (nel testo a seguire: Città) delibera autonomamente in merito all'attività nell'ambito della propria sfera di competenza dell'autogoverno, conformemente alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alla legge ed al presente Statuto e sottostà solamente al controllo della legittimità da parte dei competenti organi statali.

La Città, nell'ambito della propria sfera di competenza, opera a livello locale relativamente:

1. all'assetto degli abitati ed all'abitazione,
2. alla pianificazione territoriale ed urbanistica,
3. ai servizi comunali,
4. alla tutela dell'infanzia,
5. alla tutela sanitaria primaria,
6. alla cultura, alla cultura fisica ed allo sport,
7. alla tutela dei consumatori,
8. alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente,
9. alla protezione civile ed antincendio,
10. al traffico nella sua zona ed
11. agli altri lavori conseguentemente a leggi speciali.

La Città svolge anche altre attività di sua competenza, in conformità alle prescrizioni vigenti, collegate direttamente con il progresso economico, culturale e sociale della comunità locale.

Articolo 26

Su delibera del Consiglio municipale, in conformità allo Statuto della Regione Istriana e del presente Statuto, determinate attività della sfera di competenza dell'autogoverno della città si possono trasferire alla Regione, o all'autogoverno locale.

Su delibera del Consiglio municipale, conformemente al presente Statuto, la Città può svolgere determinate attività della sfera di competenza dell'autogoverno della Regione Istriana.

Articolo 27

La Città, nell'ambito della sua sfera di competenza, può deliberare e svolgere tutto quanto non espressamente proibito dalla legge.

VI

PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI ALLA PRESA DELLE DECISIONI

Articolo 28

I cittadini possono partecipare direttamente alla presa di decisioni relative alle attività locali tramite referendum e loro comitati locali, in conformità alla legge ed al presente Statuto.

1. Referendum

Articolo 29

Il referendum si può indire per deliberare in merito alla proposta di modifica dello Statuto della Città, alla proposta di un atto generale o ad altre questioni della sfera di competenza del Consiglio municipale, come pure ad altre questioni stabilite dalla legge.

Il referendum viene indetto dal Consiglio municipale in base alle disposizioni di legge e del presente Statuto.

Il referendum viene indetto nell'area della Città.

Articolo 30

Il Consiglio municipale indice il referendum su proposta del Sindaco, di un terzo dei membri dello stesso Consiglio municipale, della metà dei comitati locali esistenti nell'area della Città e del 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali della Città.

Articolo 31

Con la delibera relativa all'indizione del referendum si stabiliscono le questioni in merito a cui i cittadini devono decidere e gli organi che si occuperanno dello svolgimento delle votazioni.

Articolo 32

I cittadini residenti nel territorio della Città ed iscritti nelle liste elettorali hanno il diritto di voto al referendum.

Articolo 33

La decisione presa con il referendum dev'essere approvata obbligatoriamente dal Consiglio municipale, eccetto la decisione portata al referendum consiliare la quale non è obbligatoria.

Articolo 34

Riguardo allo svolgimento del referendum ed alle decisioni prese con lo stesso, si applicano le disposizioni della Legge dell'autogoverno locale e regionale.

2. Richiesta di parere

Articolo 35

Il Consiglio municipale può deliberare di chiedere il parere dei comitati locali dei cittadini in merito alla proposta di un atto generale e ad altre questioni della sfera di competenza della Città, come pure in merito alle questioni definite dalla legge.

La proposta di richiesta del parere di cui al comma primo del presente articolo può essere avanzata da un terzo dei membri del Consiglio municipale e dal Sindaco.

Il Consiglio municipale ha l'obbligo di prendere in esame la proposta di cui al comma secondo del presente articolo e, in caso di reiezione della stessa, d'informare il proponente in merito ai motivi di reiezione.

Con la delibera di cui al comma primo del presente articolo si definisce la questione in merito a cui ha da chiedere il parere dei comitati locali dei cittadini e l'area in cui ha da chiedersi tale parere ai cittadini.

Il parere dei comitati locali non è vincolante per il Consiglio municipale.

Articolo 36

Oltre alla forma di consultazione dei cittadini di cui all'articolo precedente, il Consiglio municipale e il Sindaco possono chiedere il parere dei cittadini in merito a determinate questioni anche per iscritto, tramite annunci pubblici, inviti, manifesti, la stampa o in altri modi adeguati.

3. Iniziative

Articolo 37

I cittadini hanno il diritto di proporre direttamente al Consiglio municipale di emettere un determinato atto o di risolvere una determinata questione della sua sfera di competenza.

Il Consiglio municipale ha il dovere di prendere in esame la proposta di cui al comma primo del presente articolo se la stessa viene sostenuta dalle firme del 10% al minimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

In merito alla proposta di cui al comma secondo del presente articolo, il Consiglio municipale ha il dovere di dare una risposta ai proponenti entro e non oltre tre mesi dal ricevimento della stessa.

4. Istanze e reclami

Articolo 38

I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto di presentare al Consiglio municipale ed ai suoi organi istanze e reclami contro la loro attività e l'attività dei loro organi direttivi, ed anche contro il comportamento irregolare dei lavoratori di tali organi nelle occasioni in cui si

rivolgono loro al fine della realizzazione di diritti ed interessi o dello svolgimento del dovere di cittadini.

Il dirigente a capo degli organi direttivi della Città ha il dovere di assicurare alle persone di cui al comma primo del presente articolo, nei vani d'ufficio, in un posto visibile, i sussidi tecnici necessari per la presentazione delle istanze e dei reclami, di permettere loro di esporre gli stessi e di rispondere loro entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o del reclamo.

VII CONSIGLIO MUNICIPALE

1. Posizione e competenza del Consiglio municipale

Articolo 39

Il Consiglio municipale è l'organo rappresentante i cittadini della Città e l'organo d'autogoverno locale che emette atti relativi alla sfera di competenza della Città e compie attività in conformità alla Costituzione, alla Carta europea dell'autogoverno locale, alla legge ed al presente Statuto.

Articolo 40

Il Consiglio municipale delibera in merito ad attività d'importanza locale relative alle necessità immediate dei cittadini e soprattutto in merito all'assetto degli abitati ed all'abitazione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, alle attività comunali, alla cura dell'infanzia, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria primaria, all'educazione ed all'istruzione elementare, alla cultura, alla cultura fisica ed allo sport, alla tutela dei consumatori, alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente, alla protezione civile ed antincendio, al traffico e ad altre questioni se la legge non dispone diversamente.

Articolo 41

Il Consiglio municipale:

- emette lo Statuto della Città,
- emette il Regolamento dell'attività del Consiglio municipale,
- delibera ed emette altri atti generali con cui si regolano le questioni della sfera di autogoverno della Città,
- indice il referendum,
- delibera in merito ai patrocini della Città che richiedono l'impiego materiale della stessa,
- regola l'assetto e la sfera di competenza degli organi amministrativi,
- fonda istituzioni, società commerciali ed altre persone giuridiche al fine dello svolgimento di attività economiche, sociali, culturali e d'altro tipo d'interesse della Città,
- svolge anche altre attività di sua competenza in base alla legge ed al presente Statuto.

Il Consiglio municipale costituisce gli organi lavorativi, elegge e destituisce le altre persone previste dalla legge, da un altro regolamento e da questo Statuto.

Articolo 42

Le disposizioni più dettagliate relative alla convocazione del Consiglio municipale, all'attività dello stesso, allo svolgimento delle sedute, alle votazioni, alla redazione del verbale ed al mantenimento dell'ordine alle sedute, sono regolate dal Regolamento dell'attività del Consiglio municipale (nel testo a seguire: Regolamento).

2. Organizzazione, diritti e doveri dei consiglieri

Articolo 43

Il Consiglio municipale è composto da 17 consiglieri eletti come stabilito dalla legge.

Articolo 44

Il mandato del consigliere eletto alle elezioni regolari è di anni 4.

Articolo 45

La funzione di consigliere è onoraria e non viene retribuita.

Il mandato di consigliere non è obbligatorio, né revocabile.

Dal giorno della costituzione del Consiglio municipale fino al termine del mandato, il consigliere gode di tutti i diritti e doveri stabiliti dalla Costituzione, dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il consigliere può mettere il proprio mandato in aspettativa per cariche incompatibili e può anche continuare a svolgere la sua funzione alle condizioni previste dalla legge.

Il mandato di consigliere termina prima della sua scadenza regolare alle condizioni previste dalla Legge.

Conseguentemente alla Legge sull'elezione dei membri dell'organo rappresentativo, le funzioni dei consiglieri i cui mandati sono in aspettativa o terminano prima della scadenza regolare, vengono svolte dai sostituti degli stessi.

Articolo 46

I consiglieri hanno i seguenti diritti e doveri:

- di partecipare alle sedute del Consiglio municipale e delle commissioni dello stesso,
- di avanzare proposte e porre questioni,
- di accettare la nomina a membro della commissione del Consiglio municipale,
- di realizzare altri diritti e doveri conformemente alla Legge ed al presente Statuto.

Articolo 47

Per l'attività svolta nell'ambito del Consiglio municipale, i consiglieri hanno il diritto al rimborso delle spese conformemente alla delibera dello stesso Consiglio.

Articolo 48

Il Consiglio municipale ha un presidente e due vicepresidenti eletti tra le file dei suoi membri.

La proposta d'elezione del presidente e dei vicepresidenti viene avanzata per iscritto da almeno quattro membri del Consiglio municipale, completa di nome, cognome e firma degli stessi.

Articolo 49

Il presidente ed i vicepresidenti del Consiglio municipale vengono eletti con voto segreto, singolarmente.

Viene eletto presidente e/o vicepresidente del Consiglio municipale il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.

Qualora ci fossero più candidati proposti alla presidenza e/o alla vicepresidenza del Consiglio municipale e nessuno di essi ottenesse la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri, la votazione si ripeterebbe per i due candidati che avrebbero ottenuti il maggior numero dei voti.

Nella votazione ripetuta viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri del Consiglio municipale.

Qualora nella votazione ripetuta il candidato non ottenesse la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri del Consiglio municipale, il procedimento di candidatura viene ripetuto.

Articolo 50

Il Presidente del Consiglio municipale presiede le sedute e rappresenta il Consiglio municipale.

I diritti ed i doveri del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio municipale sono determinati dal Regolamento.

3. Organi lavorativi del Consiglio municipale

Articolo 51

Il Consiglio municipale costituisce commissioni permanenti e temporanee, nonché altri organi lavorativi allo scopo di preparare le decisioni di sua competenza.

La composizione, il numero dei membri ed il campo di lavoro di ciascun organo lavorativo del Consiglio municipale vengono determinati da una decisione apposita, mentre il loro lavoro viene stabilito dal Regolamento.

VIII IL SINDACO

Articolo 52

Il Sindaco rappresenta la Città ed è responsabile del governo esecutivo della Città.

Il Sindaco svolge il suo compito professionalmente a condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 53

Nell'espletamento del governo esecutivo il Sindaco:

1. prepara le proposte degli atti generici di cui deciderà il Consiglio municipale,
2. esegue ed assicura l'esecuzione degli atti generici del Consiglio municipale,
3. indirizza l'attività degli assessorati nell'esecuzione dei lavori dell'ambito di autogoverno della Città e dei lavori prelevati dall'amministrazione statale ed effettua la supervisione del loro lavoro,
4. amministra i beni mobili ed immobili di proprietà della Città, i guadagni e le perdite, tutto conseguentemente a questo Statuto,
5. decide sul acquisto e sul pignoramento dei beni mobili ed immobili di proprietà della Città conseguentemente alla legge ed a questo Statuto,
6. nomina e destituisce i rappresentanti della Città negli organi delle istituzioni cittadine, delle società commerciali e di altre persone giuridiche, eccetto se una legge speciale non prevede diversamente,
7. effettua anche altri lavori determinati dalla legge, da questo Statuto e da altre disposizioni.

Articolo 54

Il Sindaco risponde della costituzionalità e della legalità delle azioni nella sua sfera di competenza e della costituzionalità e della legalità degli atti amministrativi di competenza della città.

Il Sindaco risponde agli organi dell'amministrazione statale per quanto riguarda i lavori di competenza dell'amministrazione statale trasferiti agli organi cittadini.

Articolo 55

Due volte all'anno il Sindaco redige il resoconto semestrale per il Consiglio municipale: dal 31 marzo dell'anno corrente per il periodo da luglio a dicembre dell'anno scorso e fino al 15 settembre per il periodo da gennaio fino a giugno dell'anno corrente.

Oltre al resoconto di cui al comma primo di questo articolo, il Consiglio municipale può chiedere dal Sindaco anche il resoconto su determinate questioni di sua competenza.

Su richiesta di cui al comma secondo di questo articolo, il Sindaco redige il resoconto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso la richiesta dovesse contenere più questioni diverse, il resoconto viene stilato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 56

Nell'esecuzione dei lavori della sfera dell'autogoverno della Città, il Sindaco ha diritto di fermare l'esecuzione dell'atto generico del Consiglio municipale.

Se il Sindaco dovesse valutare che lo stesso viola la legge o un altro regolamento, deciderà di fermare l'atto generico entro 8 giorni dalla constatazione dello stesso e chiederà che il Consiglio municipale nel termine previsto di 8 giorni rimuova le manchevolezze

nell'atto generico. Nel caso contrario, il Sindaco ha il dovere di informare il rappresentante dell'amministrazione statale nella Regione Istriana.

Articolo 57

Per l'esecuzione dei lavori e dei doveri di propria competenza, il Sindaco emana il regolamento sul proprio lavoro, le decisioni, i regolamenti, i decreti, le proposte, le indicazioni ed altri atti se necessario.

Articolo 58

Il Sindaco ha i suoi sostituti.

Il numero, la modalità di espletamento del lavoro e la modalità di elezione dei vicesindaci sono regolati dalla Legge sul governo locale e regionale e dalla Legge sulle elezioni locali.

Uno dei Vicesindaci deve essere di nazionalità italiana.

Articolo 59

Se nel corso del mandato al Sindaco dovessero mancare due anni fino al termine dello stesso, la funzione di Sindaco fino alla fine del mandato sarà espletata dal suo primo sostituto eletto insieme a lui e che nella candidatura per l'elezione del Sindaco era stato indicato primo candidato dopo il Sindaco.

Articolo 60

Il Sindaco può affidare una parte dei lavori di sua competenza ai Vicesindaci, il che non lo esonerà dalla responsabilità degli stessi.

Nel caso di cui al comma primo di questo articolo, il Vicesindaco deve attenersi alle indicazioni del Sindaco.

Articolo 61

I Vicesindaci possono effettuare il proprio lavoro professionalmente a condizioni determinate dalla legge.

IX ORGANI AMMINISTRATIVI

Articolo 62

Per lo svolgimento delle attività della sfera di competenza della Città e delle attività dell'amministrazione statale assegnate alla Città, si costituiscono gli organi amministrativi.

Gli organi amministrativi rispondono al Sindaco dello svolgimento professionale, efficace e tempestivo dei compiti di loro competenza, in conformità alla legge.

Articolo 63

L'organizzazione e la sfera di competenza degli organi amministrativi vengono regolate con delibera particolare del Consiglio municipale.

L'ordine interno e le modalità di lavoro degli organi amministrativi vengono definiti dall'atto emesso dal Sindaco.

Gli organi amministrativi sono diretti dagli assessori nominati dal Sindaco conformemente alla legge.

Articolo 64

Gli organi amministrativi, nell'ambito della loro sfera di competenza e dei loro poteri:

- eseguono direttamente le leggi, le delibere ed altri atti generali emessi dal Consiglio municipale e dal Sindaco ed assicurano l'applicazione degli stessi,
- seguono la situazione nei settori per cui sono stati fondati ed informano in merito il Sindaco,
- preparano i disegni delle delibere e di altri atti generali che vengono emessi dal Consiglio municipale e le proposte degli atti che vengono emessi dal Sindaco,
- preparano i disegni delle delibere emessi dal Sindaco, le relazioni, le analisi ed altro materiale della loro sfera di competenza necessari al Consiglio municipale ed al Sindaco,
- porgono l'assistenza professionale ed altra assistenza ai cittadini ed alle persone giuridiche nell'ambito dei diritti e delle facoltà della Città,
- presentano al Sindaco la relazione relativa al lavoro da essi svolto,
- eseguono anche altri lavori in conformità alle prescrizioni del Sindaco.

Articolo 65

I mezzi necessari allo svolgimento dell'attività degli organi amministrativi vengono assicurati dal bilancio della Città di Parenzo e da altre fonti stabilite dalla legge.

Articolo 66

Per lo svolgimento delle attività della sfera di competenza dell'autogoverno, la Città può istituire insieme ad altre unità d'autogoverno locale un organismo direttivo comune, una società commerciale oppure organizzare il loro svolgimento congiuntamente, in conformità a particolari leggi, e regolare i rapporti reciproci con il relativo accordo.

X AUTOGOVERNO LOCALE

Articolo 67

Con il presente Statuto, conformemente alla legge e ad altre prescrizioni, nel territorio della Città si costituiscono i comitati locali quale forma di partecipazione diretta dei cittadini alla presa di decisioni relative alle attività locali che influiscono direttamente e quotidianamente sulla vita e sul lavoro degli stessi.

I comitati locali sono persone giuridiche.

Articolo 68

Nel territorio della Città si costituiscono:

- il Comitato locale Červar-Porat per l'abitato di Červar-Porat,
- il Comitato locale Veli Maj per le frazioni di Bašarinka – Balzarini, Červar – Cervera, Stancija Vodopija – Stanza Beviacqua e parte dell'abitato di Poreč – Parenzo,
- il Comitato locale Nova Vas per le frazioni di Antonci, Blagdanići, Brčići, Cancini, Dekovići, Kosinožići, Kukci, Mihatovići, Nova Vas e Vežnaveri,
- il Comitato locale Mate Balota per una parte dell'abitato di Poreč – Parenzo,
- il Comitato locale Joakim Rakovac per una parte dell'abitato di Poreč – Parenzo e Garbina-Garbina,
- il Comitato locale Anka Butorac per una parte dell'abitato di Poreč – Parenzo,
- il Comitato locale Vrvari per le frazioni di Musareš, Valkarin, Veleniki e Vrvari,
- il Comitato locale Žbandaj per le frazioni di Buići, Filipini, Jehnići, Kadumi, Kirmenjak, Ladrovići, Mičetići, Mihelići, Radmani, Radoši presso Žbandaj, Ružići e Žbandaj,
- il Comitato locale Fuškulin per le frazioni di Čuši-Ciussi, Dračevac-Monspinoso, Fuškulin-Foscolino, Jasenovica-Frassineto, Montizana-Montisana, Mugeba-Monghebbo e Starići-Starici,
- il Comitato locale Baderna per le frazioni di baderna-Mompaderno, Banki-Banchi, Bonaci-Bonazzi, Bratovići-Bratovici, Jakići Gorinji-Jachici, Jurići-Jurici, Katun-Cattuni, Matulini-Mattulini, Rakovci-Racovaz, Rupeni-Rupeni, Šeraje-Seraie, Štifanići-Stifanici, Šušnjići – Susnici.

La circoscrizione di ogni singolo comitato locale viene definita dal Consiglio municipale con atto particolare.

Articolo 69

I cittadini, le loro organizzazioni ed il Sindaco possono avanzare le iniziative e le proposte d'istituzione di nuovi comitati locali.

Articolo 70

Le iniziative e le proposte d'istituzione di nuovi comitati locali si avanzano per iscritto al sindaco, che entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse si constata se sono conformi o meno alla legge ed al presente Statuto.

Nel caso che il sindaco constati che la proposta avanzata non è conforme alla legge ed al presente Statuto, inviterà il proponente a completarla entro i 15 giorni seguenti.

Se entro il termine dato il proponente completerà la proposta per intero, il Sindaco svolgerà il procedimento d'istituzione preliminare del comitato locale proposto. In caso contrario, sospenderà il procedimento formulando la corrispondente conclusione.

Durante il procedimento preliminare il Sindaco procurerà il parere dei comitati locali esistenti le cui aree, con l'istituzione del nuovo comitato locale, subirebbero delle modifiche e valuterà la necessità d'istituire il nuovo comitato locale.

Terminato il procedimento preliminare, il Sindaco trasmetterà al Consiglio municipale la proposta di delibera, completa di motivazione e del suo parere in merito alla necessità di modificare il presente Statuto al fine dell'istituzione del nuovo comitato locale.

L'intero procedimento di deliberazione riguardo alla proposta d'istituzione del nuovo comitato locale verrà portato a termine entro 3 mesi dalla presentazione della proposta completa, con delibera del Consiglio municipale, a meno che non sia stato precedentemente sospeso.

Articolo 71

La proposta deve contenere i dati relativi alle frazioni e/o abitati da parte dell'abitato per cui si propone l'istituzione del nuovo comitato locale, le firme del 10% di elettori di tale circoscrizione con i nominativi, gli indirizzi ed i dati identificativi, la bozza del regolamento e dei compiti del comitato locale, la motivazione dell'istituzione dello stesso ed i dati relativi alla persona che rappresenta i proponenti e compie le azioni del procedimento.

La proposta d'istituzione di un nuovo comitato locale avanzata dal Sindaco al Consiglio municipale deve contenere i dati degli abitati e/o frazioni o della parte di essi per cui si propone l'istituzione del nuovo comitato locale, la bozza del regolamento e dei compiti dello stesso, la motivazione relativa alla sua istituzione ed il parere dei comitati locali esistenti le cui aree con l'istituzione dello stesso subirebbero delle modifiche.

Articolo 72

Gli organi del comitato locale sono il consiglio ed il presidente del consiglio del comitato locale, la cui sfera di competenza ed i cui poteri sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

I membri del consiglio del comitato locale vengono eletti direttamente dalla cittadinanza residente nell'area dello stesso, con voto segreto, mentre il presidente del consiglio viene eletto con voto segreto dai membri del consiglio.

Il consiglio del comitato locale è composto da al massimo 7 membri ed il suo mandato ha la durata di quattro anni.

L'elezione e lo svolgimento del dovere dei membri dei consigli dei comitati locali sono regolati da una decisione speciale del Consiglio municipale.

Articolo 73

Il consiglio del comitato locale ha il dovere di redigere il piano di lavoro dell'anno seguente entro la fine dell'anno in corso e di trasmetterlo al Sindaco per la sua approvazione.

Con il piano di lavoro si stabiliscono i compiti del comitato locale soprattutto riguardo:

- alla sistemazione dell'area del comitato locale,
- al miglioramento della qualità d'abitazione,
- allo svolgimento di attività comunali e di altri servizi,
- all'assicurazione delle necessità della cittadinanza nei campi dell'assistenza all'infanzia, dell'istruzione e dell'educazione, della salute pubblica,
- alla tutela dell'ambiente,
- alla previdenza sociale,
- all'assicurazione di quanto necessario nei campi della cultura, della cultura fisica e dello sport.

Nel caso che il Sindaco non approvi il piano di lavoro del comitato locale, lo stesso istruirà il comitato locale riguardo alle modifiche da apportargli e lo inviterà a trasmetterglielo nuovamente per un ulteriore esame.

Nel caso che il comitato non modifichi il piano di lavoro e non lo trasmetta al Sindaco per un ulteriore esame e, comunque, nel caso che l'approvazione della stessa non si ottenga entro la fine di marzo dell'anno a cui lo stesso si riferisce, tale piano non si realizzerà e il Sindaco potrà sciogliere il consiglio di tale comitato locale.

Articolo 74

Il consiglio del comitato locale emette il regolamento del comitato locale che regola dettagliatamente le modalità d'istituzione, convocazione ed attività dello stesso consiglio, la realizzazione di diritti, doveri ed obblighi dei suoi membri, la realizzazione dei diritti e doveri del suo presidente, le modalità di deliberazione ed altre questioni d'importanza per l'attività del comitato locale.

Articolo 75

Il Sindaco può affidare al comitato locale, con atto particolare, lo svolgimento di singole attività della sfera di competenza della Città previste nel piano di lavoro dello stesso, che influiscono direttamente e quotidianamente sulla vita e sul lavoro della cittadinanza della sua area.

Articolo 76

L'attività dei comitati locali determinati dal programma approvato dal Sindaco saranno finanziati con i mezzi del bilancio cittadino.

I criteri d'assegnazione e l'ammontare delle assegnazioni per i comitati locali si stabiliscono nel bilancio cittadino del corrente anno su proposta del Sindaco.

Articolo 77

Le norme relative allo svolgimento delle attività amministrative e di altro tipo per necessità dei comitati locali vengono stabilite dal Sindaco, che mette a loro disposizione anche i vani di lavoro.

Le attività amministrative vengono svolte per conto dei comitati locali dai competenti organi amministrativi cittadini.

Articolo 78

Il controllo della legittimità dell'attività degli organi dei comitati locali viene effettuato dal Sindaco.

Articolo 79

Il presidente del consiglio della comunità locale ha il dovere di trasmettere al Sindaco gli atti generali emessi dallo stesso consiglio entro 8 giorni dalla loro emissione.

Nel caso che il Sindaco constati che gli atti di cui al comma precedente non sono conformi alla legge, allo Statuto ed agli atti generali del Consiglio municipale e del Sindaco, ha il dovere di mantenere gli stessi fuori vigore, di prendere le misure necessarie per la tutela

della legittimità e degli interessi della Città e di esigere dal consiglio della comunità locale interessata, con atto particolare, che nel giro di 15 giorni corregga le irregolarità osservate.

Nel caso che il consiglio di una comunità locale non corregga le irregolarità contenute nei propri atti entro il termine dato e violi spesso il presente Statuto e il regolamento della stessa comunità locale, o non esegua le attività affidategli, il Sindaco potrà sciogliere il consiglio di tale comunità locale.

Articolo 80

Il Sindaco stabilirà se necessario, con un particolare atto generale, il procedimento dell'avanzamento dell'iniziativa e della proposta d'istituzione di un nuovo comitato locale, la sfera di competenza ed i poteri dei suoi organi, la definizione del suo piano di lavoro e del suo regolamento, le modalità di finanziamento della sua attività, lo svolgimento delle sue attività amministrative, le modalità di svolgimento delle elezioni dei membri del suo consiglio e quant'altro d'importanza per l'efficace e legittimo svolgimento della sua attività.

Le questioni relative all'attività dei comitati locali non definite dal presente Statuto e da determinati atti del Consiglio municipale e dal Sindaco, sono regolate dalle disposizioni di legge.

XI

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA CITTA'

1. Patrimonio della Città

Articolo 81

Tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Città, come pure i diritti patrimoniali ad essa spettanti, rappresentano il patrimonio della stessa.

Articolo 82

Il Sindaco ed il Consiglio municipale amministrano l'intero patrimonio della Città con la cura del buon padrone conseguentemente alla legge e a questo Statuto.

Articolo 83

I singoli atti relativi alla fondazione di società commerciali, istituzioni ed altre persone giuridiche ed alla cessazione dell'attività, alla fusione ed all'incorporazione delle stesse società commerciali, istituzioni ed altre persone giuridiche di proprietà della Città vengono emessi dal Consiglio municipale su proposta del Sindaco.

2. Finanziamento della Città

Articolo 84

La Città nell'ambito della politica economica nazionale, ha i propri redditi di cui dispone liberamente nell'ambito della propria sfera di competenza.

Il reddito della Città è proporzionato alle attività che la stessa svolge in base alla legge. Le perdite della Città sono proporzionate ai redditi realizzati conseguentemente alle fonti constatate.

Articolo 85

Il reddito della Città è rappresentato in particolare da:

- redditi da cose in proprietà della Città e da diritti patrimoniali,
- redditi di società commerciali ed altre persone giuridiche di proprietà della Città o in cui la stessa detiene delle quote d/o di cui possiede delle azioni,
- redditi da concessioni conferite dalla Città,
- doni, successioni e legati,
- imposte, sovrimposte, canoni, contributi e tasse cittadini,
- ammende e rendite patrimoniali sequestrate per contravvenzioni prescritte dalla Città conformemente alla legge,
- quote di tasse riscosse congiuntamente alla Repubblica di Croazia,
- sovvenzioni e dotazioni della Repubblica di Croazia previste dal bilancio statale,
- altre entrate stabilite dalla legge e da delibera del Consiglio municipale.

Articolo 86

Il Consiglio municipale emana il bilancio dell'anno finanziario seguente prima dell'inizio dello stesso, su proposta del Sindaco.

Il Consiglio municipale, su proposta del sindaco, emana gli atti esecutivi inerenti al bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della Città conformemente alle prescrizioni.

Qualora il bilancio annuale non venisse emanato entro il termine di cui al comma primo del presente articolo, il Consiglio municipale emetterebbe la delibera relativa al finanziamento provvisorio in conformità alla legge.

Il Consiglio municipale controlla l'esercizio materiale e finanziario complessivo della Città.

XII ATTI DELLA CITTA'

Articolo 87

Il Consiglio municipale, in base ai diritti ed ai poteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, emana lo Statuto, il regolamento di lavoro del Consiglio municipale, delibere, raccomandazioni, decreti, conclusioni, dichiarazioni, risoluzioni e rilascia interpretazioni attendibili.

Articolo 88

Il Sindaco negli affari del proprio campo emana decisioni, conclusioni, regolamenti ed altri atti quando ha la delega conformemente alla legge o all'atto generale del Consiglio municipale.

Articolo 89

I corpi lavorativi del Consiglio municipale emettono conclusioni, raccomandazioni, decreti e proposte.

Articolo 90

Tutti gli atti degli organi cittadini devono essere conformi alla costituzione, alla legge ed a questo Statuto.

Articolo 91

La proposta per la modifica dello Statuto può essere effettuata da un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale e dal Sindaco.

La motivazione della proposta deve essere inoltrata al presidente del Consiglio municipale.

Articolo 92

Il Consiglio municipale decide sull'eventuale analisi della proposta relativa alla modifica dello Statuto.

Se in seguito alla ripetuta discussione non viene portata la decisione relativa all'analisi della proposta sulla modifica dello Statuto, o si decide di non discutere su questo argomento, la proposta non può essere messa all'ordine del giorno del Consiglio municipale prima della scadenza del termine di 6 mesi dal giorno della conclusione della discussione sulla proposta.

Articolo 93

Durante il procedimento d'approvazione ed emanazione degli atti da parte del Consiglio municipale e del sindaco, riguardo agli stessi può aver luogo il relativo dibattito pubblico.

La conclusione relativa alla trattazione degli atti al dibattito pubblico viene emessa dal Consiglio municipale, mentre il dibattito pubblico viene realizzato dall'organo amministrativo competente.

La conclusione di cui al comma precedente viene pubblicata tramite i mezzi d'informazione pubblica o tramite annuncio. In essa sono precisati:

- il luogo d'esposizione dell'atto,
- la durata del dibattito pubblico, che non può essere inferiore ad otto giorni,
- le modalità di partecipazione al dibattito di persone fisiche e giuridiche,
- altri elementi importanti concernenti lo svolgimento del dibattito pubblico.

L'organo amministrativo competente ha l'obbligo di redigere una relazione comprendente la proposta dell'atto da trasmettere al Sindaco per un ulteriore svolgimento del procedimento.

Articolo 94

Prima di entrare in vigore, gli atti generali vengono pubblicati obbligatoriamente nel "Bollettino Ufficiale della Città di Parenzo".

Gli atti generali entrano in vigore non prima di otto giorni dalla loro pubblicazione. Eccezionalmente, per particolari motivi giustificati, si può stabilire che entrino in vigore il giorno della pubblicazione.

Gli atti generali non possono avere effetto retroattivo.

Articolo 95

Il Sindaco garantisce l'esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale secondo le modalità ed il procedimento prescritti dal presente Statuto e controlla la legittimità del lavoro degli organi amministrativi che svolgono attività della sfera di competenza dell'autogoverno della Città.

Articolo 96

Gli organi amministrativi, fondati al fine dello svolgimento dell'attività della sfera di competenza della Città, eseguono direttamente e controllano l'applicazione degli atti generali del Consiglio municipale e del Sindaco.

Durante lo svolgimento del controllo di cui al comma primo del presente articolo gli organi amministrativi, in caso di mancata applicazione di un atto generale, possono prendere le misure prescritte da tale atto e dalla legge.

Articolo 97

Nell'esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale, gli organi amministrativi emanano i singoli atti per la soluzione dei diritti, degli obblighi e degli interessi giuridici di persone fisiche e giuridiche.

Contro i singoli atti di cui al comma primo di questo articolo può essere fatto ricorso all'organo amministrativo competente nella Regione Istriana.

Nell'esecuzione degli atti di cui in questo articolo si applicano le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa generale, eccetto se una legge speciale non prevede una procedura diversa.

Conseguentemente alle disposizioni della legge, contro il singolo atto degli organi amministrativi, la Città può effettuare una causa amministrativa.

Articolo 98

La supervisione riguardo alla legalità del lavoro e degli atti generici del Consiglio municipale nell'ambito di competenza dello stesso è effettuata dall'organo centrale dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale.

Articolo 99

Le disposizioni sul lavoro del Consiglio municipale e del sindaco determinano le disposizioni sugli atti della Città, sul procedimento di emanazione degli atti e sull'interpretazione veritiera degli stessi.

Articolo 100

Nel procedimento di preparazione e di emanazione delle decisioni e di alti atti generici della Regione Istriana, della legge e di altre disposizioni della Repubblica di Croazia relativi alla città sarà questa a fornire iniziative, pareri e proposte agli organi competenti.

A nome della Città tali iniziative, pareri e proposte di cui al comma precedente possono essere forniti per la Città da parte del Consiglio municipale e del sindaco, indirettamente agli organi competenti, direttamente tramite i consiglieri presso l'Assemblea della Regione Istriana e dei deputati al Parlamento croato.

XIII TRASPARENZA NEL LAVORO

Articolo 101

Il lavoro del Consiglio municipale, del Sindaco e degli organi amministrativi è pubblico.

Articolo 102

I rappresentanti delle associazioni dei cittadini, i cittadini ed i rappresentanti dei media possono seguire il lavoro del Consiglio municipale conseguentemente alle disposizioni del Regolamento dello stesso.

Articolo 103

La trasparenza del lavoro del Consiglio municipale viene garantita tramite:

- lo svolgimento pubblico delle sedute,
- l'informazione nei giornali ed in altre forme di informazione pubblica,
- la pubblicazione degli atti generici ed altri nel "Bollettino Ufficiale della Città di Poreč – Parenzo" e sulle pagine web della Città.

La trasparenza del lavoro del Sindaco viene garantita tramite:

- lo svolgimento mensile di conferenze stampa,
- l'informazione nei giornali ed in altre forme di informazione pubblica,
- la pubblicazione degli atti generici ed altri nel "Bollettino Ufficiale della Città di Poreč – Parenzo" e sulle pagine web della Città.

La trasparenza del lavoro del Consiglio municipale viene garantita tramite l'informazione nei giornali ed in altre forme di informazione pubblica.

XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 104

Per quanto riguarda le questioni non regolate da questo Statuto, vengono applicate direttamente altre leggi e disposizioni.

Articolo 105

Questo Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Città di Poreč – Parenzo".

Articolo 106

Con l'entrata in vigore di questo Statuto cessa di valere lo Statuto della Città di Parenzo", "Bollettino Ufficiale della Città di Poreč", num. 6/09.

Sigla amministrativa: 011-01/13-01/21

Numero di protocollo: 2167/01-07-13-2

Poreč – Parenzo, 28/03/2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

Edidio Kodan